

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1812}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **QUARANTA**

Presentata il 6 novembre 1964

Ordinamento della professione di biologo

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Nella società moderna il continuo progresso e la tecnicizzazione delle attività produttive richiedono una sempre maggiore competenza e specializzazione professionale. Nel campo scientifico e nel mondo del lavoro si è fatta sentire ogni giorno di più la necessità inderogabile della presenza del biologo, come di colui che è altamente qualificato nello studio dei problemi alimentari; che è in grado di studiare i modi più adeguati per consentire il miglioramento delle specie vegetali coltivate, ai fini di un aumento delle disponibilità alimentari; che può valutare l'importanza di alcuni elementi nelle diete delle diverse popolazioni; che, come conoscitore dei sistemi di rilevamento dei fenomeni vitali, può sovrintendere ai controlli qualitativi dei prodotti alimentari.

Anche nel campo dell'igiene e della salute pubblica spetta al biologo un compito importante: il controllo delle caratteristiche dei prodotti medicinali, per garantirne la genuinità e la innocuità biologica.

Per l'indirizzo applicativo dei loro studi, i laureati in scienze biologiche occupano inoltre un posto preminente nell'ambito della ricerca scientifica, ove si rivelano ricercatori e studiosi insostituibili.

In sostanza il biologo è chiamato a ricoprire ruoli che attualmente non possono essere ricoperti da altri e si inserisce su un piano di collaborazione, e non di competizione, accanto ai ricercatori delle discipline

abiologiche, fornendo materiale a coloro che nelle singole applicazioni fanno oggetto fondamentale dei loro interessi, come i medici, gli agrari, i veterinari, ecc.

Nonostante che la scienza e le sue pratiche applicazioni offra loro una specializzazione positiva e largamente utilizzabile, questi laureati si trovano in condizione di manifesta inferiorità in confronti di altri, a causa della mancanza di un Ordine professionale che determini specificamente i compiti e le funzioni della categoria.

La laurea in scienze biologiche consente infatti solo un'attività contingente e secondaria, come quella dell'insegnamento di materie scientifiche, ma non costituisce titolo sufficiente per svolgere opera autonoma di analisi e di ricerche, anche se sussidiaria ad altre attività in laboratori propri, o di medici, o pubblici.

Si pensi che attualmente i laureati in scienze biologiche non sono abilitati a partecipare a pubblici concorsi banditi per l'assunzione degli addetti ai laboratori statali, provinciali o comunali di igiene e profilassi.

Avviene, cioè, che — mentre si tende, attraverso riforme che assecondino il progresso, ad indirizzare i giovani agli studi scientifici e tecnici, allo scopo di assicurare la presenza di personale idoneo in attività indispensabile per l'economia della Nazione — con il mancato riconoscimento dell'opera del biologo, si consente una illogica restrizione

della sfera della sua attività, che frustra le prospettive e gli entusiasmi alimentati nel corso di studi e scoraggia i giovani ad intraprendere una carriera che non offre prospettive concrete.

È opportuno inoltre ricordare che la tutela della dignità di una professione viene effettuata non solo nell'interesse dei professionisti, ma anche dei terzi che abbisognano della loro opera e dell'intera comunità.

La presente proposta di legge prevede siano di competenza dell'Ordine le funzioni di tenuta dell'Albo, di disciplina professionale degli iscritti, di tutela dell'indipendenza e della dignità della professione, di garanzia dell'adempimento dei doveri professionali; e detta norme transitorie che entreranno in

vigore nelle remore dell'emanazione delle disposizioni sull'esame di Stato, previsto alla lettera *d*) dell'articolo 5. All'Albo dei biologi potranno essere iscritti, a seguito di domanda inoltrata dagli interessati entro un anno dall'entrata in vigore della legge, anche i laureati in scienze naturali, medicina, chimica e farmacia e agraria che si trovino in particolari condizioni nei confronti dell'attività che forma oggetto della professione di biologo.

Onorevoli colleghi, il riconoscimento delle funzioni della carriera dei biologi si impone ormai con assoluta urgenza e confido pertanto nell'accoglimento della proposta di legge che sottopongo alla vostra valutazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Titolo professionale.

Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

ART. 2.

Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo.

Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto della professione del biologo:

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico. Mezzi di lotta;

e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

In ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate il biologo deve essere chiamato a svolgere funzioni di perito e arbitratore.

ART. 4.

Albo ed elenco speciale dei biologi.

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei biologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.

ART. 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale e costante decoro di condotta nell'esercizio della professione nonché di vita privata tale che non ne derivi discredito alla dignità dell'Ordine;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;

e) avere la residenza in Italia.

L'accertamento di tali requisiti è sempre riservato alla valutazione del competente Consiglio dell'Ordine.

ART. 6.

Iscrizioni all'albo di professori universitari e liberi docenti.

All'albo professionale dei biologi possono essere iscritti anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.

ART. 7.

*Iscrizione all'albo
dei cittadini italiani residenti all'estero.*

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per l'iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di biologi, di enti od imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

ART. 8.

Ordine nazionale dei biologi.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei biologi ed eleggono il Consiglio nazionale dell'Ordine.

ART. 9.

*Attribuzioni
del Consiglio nazionale dell'Ordine.*

Il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) adotta provvedimenti disciplinari;
- e) vieta l'uso del titolo, se accerta che, chi aveva diritto a conservarlo eserciti attività incompatibile, tenga condotta non conforme al decreto dell'Ordine, non eserciti la professione con probità, diligenza e con spirito di colleganza;
- f) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
- g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- h) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco; della tassa per il rilascio dei certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

ART. 10.

*Ricorsi avverso le deliberazioni
del Consiglio nazionale dell'Ordine.*

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza, con ricorso alla Commissione centrale per i biologi di cui all'articolo 12.

ART. 11.

*Scioglimento
del Consiglio nazionale dell'Ordine.*

Se non è in grado di funzionare, se — chiamato all'osservanza dei propri doveri — persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario il quale dispone, entro 90 giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei biologi.

Il Commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti all'albo che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all'albo.

ART. 12.

Commissione centrale.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per i biologi. Essa sarà composta:

a) di un magistrato di Cassazione che ha le funzioni di Presidente;

b) del Capo dell'ufficio per le professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di vice presidente;

c) di quattro componenti designati rispettivamente dal Ministero dell'industria e commercio, dal Ministero della pubblica istru-

zione, dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'agricoltura;

d) di nove biologi eletti dagli iscritti nell'albo dei biologi. Non possono far parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'industria e commercio, della pubblica istruzione, della sanità e dell'agricoltura.

ART. 13.

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 14.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera *d)* dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto, da laureato, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

ART. 15.

*Laureati in scienze naturali,
medicina, chimica, farmacia e agraria.*

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'Albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica e farmacia e agraria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione all'Albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

Norme regolamentari.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate, entro un anno, le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.